

S. N.º 185
2018



TRIBUNALE DI PARMA

- Sezione Lavoro -

Nella causa n. 254/2018 R.G.

R.S. 185/2018
ex art. 2999

controversia promossa da

~~_____~~
~~_____~~ tutti con l'Avv. Femia
Valerio;

-RICORRENTE-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (di seguito indicato anche come MIUR) – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PARMA E PIACENZA, SEDE DI PARMA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. dello Stato Laura Paolucci;

-RESISTENTI-

avente ad oggetto: differenze retributive;

All'udienza del 14/11/2019, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo come in essi

IL GL

Dato atto di quanto sopra, al termine della discussione decide la causa come da dispositivo ed emette la seguente

Sentenza

pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del Dr. Roberto Pascarelli, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 429 c.p.c.

OSSERVA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato nella Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 30.03.2018, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano di essere assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato ed inquadrati nel profilo professionale ATA – Area B, in servizio presso diverse scuole della Provincia di Parma.

Gli stessi, inoltre, allegavano di avere svolto, in determinati anni scolastici, mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nei rispettivi Istituti di appartenenza o in utilizzazione in un altro Istituto.

I ricorrenti chiedevano, pertanto, il riconoscimento dei benefici economici derivanti dallo svolgimento delle predette mansioni superiori, con conseguenziale condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive, nonché del diritto all'assunzione in qualità di DSGA per l'elusione dell'art. 52, co. 2, d.lgs. 165/2001, con vittoria di spese di lite.

Successivamente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, il MIUR si costituiva tempestivamente in giudizio in data 16/05/2018, chiedendo l'integrale reiezione del ricorso, con vittoria di spese di lite.

La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, nonché tramite l'espletamento di una CTU di natura contabile; veniva, infine, rinviata all'odierna udienza per discussione.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Sull'effettivo svolgimento da parte dei ricorrenti delle mansioni superiori di Direttore dei SGA, per i periodi analiticamente indicati in ricorso, non possono residuare dubbi, considerato che tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dalla parte resistente e che risulta incontrovertibilmente provata *per tabulas* dai rispettivi conferimenti degli incarichi che sono stati prodotti in allegato al ricorso.

Ciò posto, va trattato il tema centrale della presente controversia, ossia la legittimità o meno della condotta dell'Amministrazione resistente, la quale ha di fatto detratto o portato a

compensazione dall'indennità per lo svolgimento di mansioni superiori l'emolumento della posizione economica di cui erano titolari i ricorrenti.

Al riguardo, per ragioni di chiarezza espositiva, appare necessario soffermarsi sulla natura dei due trattamenti retributivi sopraccitati.

Quanto all'indennità per mansioni superiori, l'art. 69 del CCNL 94-97, ancora applicabile poiché espressamente fatto salvo dall'art. 146 del CCNL 2006/2007, prevede per il personale amministrativo che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, per un periodo maggiore di 15 giorni, il riconoscimento di una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione.

Invece, per quanto concerne i benefici economici derivanti dal conseguimento della posizione economica, l'art. 2 della Sequenza Contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, prevede che: *"il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.*

2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.

L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.

3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.



4. *La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica*'.

Orbene, è sufficiente scorrere la appena citata normativa pattizia per concludere che l'indennità per lo svolgimento di mansioni superiori di DSGA attiene per l'appunto a remunerare il lavoro svolto quale DSGA, mentre i benefici retributivi che derivano dalla prima e/o dalla seconda posizione economica (tutti i ricorrenti erano collocati nella seconda posizione economica B), non sono necessariamente connessi allo svolgimento delle mansioni di Direttore SGA, ma attengono, invece, alla posizione economica di cui i ricorrenti sono o comunque erano, nel periodo di causa, titolari.

I ricorrenti hanno raggiunto tale posizione economica all'esito di un apposito percorso formativo e selettivo; pertanto, è sulla base del compimento di questo percorso professionale che gli devono essere riconosciuti i benefici previsti dalla contrattazione collettiva e non sulla base dello svolgimento di mansioni di DSGA, per il quale, invece, è prevista una specifica indennità dall'art. 69 del CCNL 94-97.

Tenuto conto della differente natura dei trattamenti retributivi in parola, i ricorrenti avevano diritto a percepire, per intero e per i periodi oggetto di causa, sia l'indennità ex art. 69 CCNL 94-97 e sia i benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 2 della Sequenza Contrattuale, prevista dall'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008.

Sul punto, peraltro, altri Tribunali si sono espressi nello stesso senso in fattispecie pressoché analoghe. In particolare, il Tribunale di Roma nella sentenza n. 6693/2017, nell'accogliere la domanda dei ricorrenti ha così precisato: *"la posizione economica è il risultato di una valorizzazione professionale realizzata con un percorso formativo che abilita alla sostituzione del DSGA ed è quindi il riconoscimento di una professionalità arricchita all'esito di un percorso di formazione diretto anche allo sviluppo di mansioni sostitutive. Questo non può essere confuso con l'indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori che trova fondamento direttamente nel citato art. 69 CCNL e nella disposizione di legge (art. 52 D.Lgs. 165/2001)"*.



Con specifico riferimento alla sig.ra Bertoni Caterina va, poi, osservato che la stessa, così come acclarato anche dal nominato CTU, in relazione all'anno scolastico 2015/2016 non ha percepito i benefici economici connessi alla 2° posizione economica, pur avendone titolo.

Fermo restando quanto sopra, occorre ora esaminare l'ulteriore questione oggetto della presente vertenza e, quindi, se i ricorrenti abbiano o meno diritto al riconoscimento della qualifica superiore dal punto di vista normativo e giuridico.

Orbene, tale riconoscimento è espressamente escluso dall'art. 52 del d.lgs. 165/2001, il quale, pur contemplando il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione per lo svolgimento delle mansioni superiori effettivamente svolte, testualmente dispone che: *"L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione"*.

In definitiva, quindi, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire integralmente, per i periodi oggetto di causa, l'indennità di cui all'art. 69 CCNL e i benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 2 della Sequenza Contrattuale, prevista dall'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – detratto ovviamente quanto già percepito per i medesimi titoli. Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda di riconoscimento del superiore inquadramento.

Tanto premesso circa l'*an debeatur*, sotto il profilo del *quantum debeatur*, lo scrivente Giudice ritiene di far propri i conteggi di cui alla CTU contabile versata in atti, magistralmente svolta in corso di causa dalla Rag.ra Ralli Maria Adele, depositata in data 17/04/2019, da intendersi qui integralmente richiamata a far parte integrante del presente provvedimento.

I conteggi elaborati dal CTU, esenti da specifiche contestazioni di parte, appaiono esaustivi oltre che supportati dalla documentazione versata in atti e, pertanto, vengono condivisi e fatti propri dall'intestato Tribunale.

Le somme spettanti ai ricorrenti, così come quantificate nella sopraccitata CTU, devono essere maggiorate di accessori ai sensi dell'art. 22 comma 36 della L. 724/94 dal di del dovuto al saldo effettivo.

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto della presente vertenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto con statuizioni come da dispositivo.



Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del MIUR.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria o diversa domanda ed eccezione, così decide:

1. in parziale accoglimento dello spiegato ricorso, accerta e dichiara il diritto di tutti i ricorrenti a percepire interamente, per i periodi di tempo indicati in ricorso, il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento delle mansioni superiori di DSGA;
2. accerta e dichiara il diritto della Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ a percepire, per il periodo indicato in ricorso, i benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 2 della Sequenza Contrattuale, prevista dall'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008
3. condanna, conseguentemente, il MIUR, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, a corrispondere:
 - al Sig. ~~XXXXXXXXXX~~, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 11.650,26, oltre accessori ai sensi dell'art. 22 comma 36 della L. 724/94 dal di del dovuto al saldo;
 - alla Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 4.478,92, oltre accessori ai sensi dell'art. 22 comma 36 della L. 724/94 dal di del dovuto al saldo;
 - alla Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 5.778,10, oltre accessori ai sensi dell'art. 22 comma 36 della L. 724/94 dal di del dovuto al saldo;
 - alla Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 3.561,13, oltre accessori ai sensi dell'art. 22 comma 36 della L. 724/94 dal di del dovuto al saldo;
 - alla Sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 7.431,68, oltre accessori ai sensi dell'art. 22 comma 36 della L. 724/94 dal di del dovuto al saldo;
 - al Sig. ~~XXXXXXXXXX~~, a titolo di differenze retributive, la somma lorda di € 12.794,35, oltre accessori ai sensi dell'art. 22 comma 36 della L. 724/94 dal di del dovuto al saldo.
4. condanna, inoltre, il MIUR, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite che si liquidano: in € 3.090,00 per la fase di studio della controversia; in € 1.145,00 per la fase introduttiva del giudizio; in € 1.790,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed in € 2.790,00 per la relativa fase decisionale, avuto riguardo ai parametri medi



ad € 259,00 per spese esenti




di cui alla Tabella A del decreto n. 55/2014, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA che seguono come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del Procuratore Antistatario;

5. pone definitivamente a carico del MIUR le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.

Parma, 14.11.2019

Il Giudice del Lavoro
Dr. Roberto Pascarelli.



TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL

14 NOV 2019

IL FUNZIONARIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Battista Vaccaro



